

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - D.D. n. 4516 del 23/07/2024 di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Collegno. Titolare: Q Energie S.r.l.

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4516 del 23/07/2024:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) per le ragioni esposte in premessa, di dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/1990e s.m.i. finalizzata all'autorizzazione dell'impianto in oggetto prendendo atto delle risultanze favorevoli della seduta conclusiva e decisoria del 23/5/2024;
- 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Q Energie S.r.l. con sede legale in Peveragno (CN), Via IV Novembre n. 5 - C.F./P.IVA n. 03771960048, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 30/11/2018 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "Derivazione idroelettrica sul Fiume Dora Riparia presso il salto esistente in Località Basse Dora" ubicato in Comune di Collegno, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nella premessa medesima, nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare e nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Collegno in misura di litri/sec massimi 34.000 l/s e medi 16.985 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 2,39 la potenza nominale media di kW 399 - con restituzione nel T. Dora Riparia in Comune di Collegno; Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, con riferimento alle opere di rete necessarie alla connessione elettrica rappresentate negli elaborati progettuali di cui al successivo punto 3), verranno costruite, in base alle modalità di accettazione del preventivo e al progetto definitivo delle opere di rete validato, a cura di e-Distribuzione S.p.A.;
- 3) di approvare il progetto di cui all'Elenco Elaborati allegato alla presente a farne parte integrante (Allegato1), una copia dei quali, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;
- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 4 della L. n. 10/1991 e all'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n.387/2003; conseguentemente, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, che dispone la pubblica utilità dell'opera. La scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità;eventuale proroga potrà essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i quattro anni;

- 5) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce variante allo strumento urbanistico della Città di Collegno; il presente provvedimento approva, tra gli altri, gli elaborati urbanistici sui quali, con la D.C.C. citata in premessa, la Città di Collegno si è espressa in senso favorevole, così come ribadito dalla rappresentante delegata in sede di riunione conclusiva della Conferenza di Servizi; come indicato nella D.G.R. n. 5-3314 del 30/1/2012, l'aggiornamento complessivo dello strumento urbanistico vigente, se del caso, dovrà essere effettuato dal Comune interessato successivamente al presente provvedimento in occasione della prima variante allo strumento stesso; inoltre ai sensi del comma 4 dell'art. 39 delle N.d.A. del PTC2 "Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare si applicano le misure previste dall'art. 165, comma 7 del Dlgs. 163/2006 s.m.i. nei corridoi individuati definitivamente nella documentazione di progetto approvata con la suddetta Deliberazione CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo”;
- 6) di dare atto che, sulla base di quanto richiamato in premessa, il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R.327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, servitù ed occupazione temporanea limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 3); detto vincolo, ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.P.R., ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali lo stesso perde efficacia e se, del caso, dovrà essere reiterato;
- 7) di stabilire che, oltre a quanto già definito nei precedenti punti, la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:
- permesso di costruire ex D.P.R. n. 380/2001 ovvero valutazione in linea tecnico-edilizia (Allegato 2);
 - D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/92 n. 495: nulla osta per interferenze con la viabilità comunale(Allegato 3);
 - concessione/convenzione/nulla osta in ordine all'accesso alla disponibilità delle aree comunali interessate dalle opere da parte di Q Energie (Allegato 4);
 - autorizzazione in linea idraulica ex RD 523/1904 e di compatibilità con il PAI (Allegato 5);
 - parere tecnico-idraulico favorevole ai sensi della L.R. n. 25/2003 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 2/R 2022 in materia di sbarramenti fluviali (Allegato 6);
 - parere in ordine alle possibili interferenze dell'intervento con infrastrutture Snam Rete Gas SpA (Allegato7);
 - variante Urbanistica ex art. 17bis, c. 15bis L.R. 56/1977 - Circolare 8/11/2016 n. 4AMB;
 - parere ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera c) delle Norme di Attuazione del PTC2;
 - dichiarazione di non altrimenti localizzabilità delle opere - D.G.R. 9/12/2015 n. 18-2555;
 - valutazione in ordine alla proposta inerente alle misure di reinserimento e recupero ambientale e relativamente alla proposta inerente alla misure di compensazione ambientale/territoriale;
 - nulla osta possibili interferenze con infrastrutture proprie del Servizio Idrico Integrato;
 - nulla contro Demanio militare ;
 - nulla osta ovvero apposita attestazione di conformità ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 259/2003 (conduttura di energia elettrica);
 - autorizzazione generale per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.Lgs. 259/2003;
 - parere in materia sanitaria;•parere in ordine alle possibili interferenze dell'intervento con infrastrutture Terna Rete Italia SpA;

- TICA: benessere tecnico sul progetto delle opere necessarie alla connessione alla rete elettrica;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, rifiuti da cantiere, terre e rocce da scavo e materiali di riporto, normativa in materia di bonifiche, ecc...). Il titolare è tenuto, nel corso della realizzazione dei lavori, a seguire le prescrizioni operative dei gestori dei singoli servizi potenzialmente interferiti dalle opere in progetto.

- 8) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.; allo stesso modo il titolare della presente autorizzazione è tenuto preventivamente a ri-sottoporre l'intervento in progetto all'esame dell'Autorità competente qualora, anche per effetto del recepimento delle prescrizioni di cui ai titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati compresi (o sostituiti) nel presente provvedimento, si debba procedere con una modifica del piano particellare definito come al precedente punto 3) e in assenza di disponibilità delle aree;
- 9) poiché l'intervento comporta necessità di attuazione della procedura espropriativa, i beneficiari del vincolo sono tenuti, entro sei mesi dalla data in cui verrà comunicata l'avvenuta conclusione delle attività di cui all'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. concernenti la comunicazione alle ditte espropriande della approvazione del progetto definitivo e della apposizione del vincolo, a presentare alla competente Direzione della Città metropolitana di Torino domanda di delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non venga rispettato detto termine;
- 10) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 7), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni tre dalla data del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori ed a pena di perdita di efficacia del presente provvedimento, il titolare è tenuto a:
 - procedere con la regolarizzazione, presso il Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino della Regione Piemonte ed ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2022, dell'eventuale concessione per l'utilizzo dei beni del demanio idrico ai fini di consentire la piena attuazione dell'iniziativa in parola;
 - stipulare, sulla base degli schemi predisposti da questa Direzione e disponibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, apposite garanzie finanziarie a beneficio della Città metropolitana di Torino, a copertura rispettivamente della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della vita utile dell'impianto (per un importo definito sulla base degli specifici interventi già previsti nell'ambito del progetto approvato e richiamato al precedente punto 3) ma da aggiornare sulla base delle pertinenti voci di spese di cui al prezzario regionale aggiornato), nonché della effettiva realizzazione dell'impianto (per un importo pari a 50,00 Euro/kW della potenza media nominale di concessione); le garanzie in bozza dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dei competenti Uffici di questa Direzione; in

nessun caso i lavori potranno avere inizio in assenza della previa accettazione delle suddette garanzie da parte dell'Amministrazione beneficiaria; inoltre, qualora nel corso della durata della vita utile dell'impianto venisse meno, in capo al fidejussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale degli Intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993e s.m.i. della Banca d'Italia, il titolare dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fidejussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nel succitato elenco); il mancato rinnovo della garanzia prima della scadenza potrà essere motivo di revoca del presente provvedimento, e di diffida al titolare affinché provveda a dare attuazione al progetto di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi;

- 11) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, alla Città di Collegno, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune/i territorialmente interessato/i e alla Regione Piemonte. Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; altresì sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;
- 12) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 13) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad e-Distribuzione S.p.A. prima della messa in servizio e pertanto:
 - rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
 - l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad e-Distribuzione S.p.A. con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
 - l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

- 14) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
- 15) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure, riportate nel progetto di cui al precedente punto 3) di compensazione a carattere ambientale/territoriale individuate nel corso della istruttoria e altresì richiamate nell'ambito della predetta D.D. n. 4496 del 22/7/2024 di VIA, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori; per quanto risultasse eventualmente ancora in corso di attuazione o di successiva/differente attuazione alla data di fine lavori per cause che non dovranno essere in alcun modo imputabili al titolare della presente autorizzazione, dovrà ugualmente essere trasmessa apposita relazione con annesso specifico cronoprogramma sulla base dei quali dovrà risultare chiara la prevista attuazione e calendarizzazione della totalità degli interventi ancora eventualmente da perfezionare; si specifica che la piena realizzazione delle presenti misure di compensazione non può prescindere dalla preventiva, obbligatoria e formale acquisizione da parte di QEnergie S.r.l., ovvero del soggetto diverso diretto attuatore degli interventi, della totalità di atti di assenso comunque denominati che si rendessero eventualmente ancora necessari alla loro piena attuazione;
- 16) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia di cui al punto 7) da stipularsi a favore di questa Amministrazione prima dell'avvio lavori, aggiornandone l'importo in base all'indice ISTAT, almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;
- 17) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
- 18) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza di Servizi;
- 19) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente;
- 20) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

- 21) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- 22) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... *omissis* ...)"